

(N.592-bis-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BATTAGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1957

approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1957
(V. Stampato n. 3113)

d'iniziativa del Senatore MAGLIANO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1957

Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali »
della Costituzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella norma XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della nostra Costituzione si legge:

« Fino a 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ».

Tale norma, come facilmente si evince dall'esame delle discussioni dei Costituenti, fu — soprattutto — dettata per dare possibilità di attuazione alla vecchia e sempre nuova aspirazione del Molise a costituirsi regione a sè stante, nonostante avesse una popolazione inferiore al milione di abitanti, quanta prevista dall'articolo 132 della Costituzione.

Fino al 1952, detta norma rimase priva di effetto pratico non essendo state, nel frattem-

po, emanate le correlative disposizioni regolamentatrici.

Stava, quindi, per scadere il quinquennio in essa previsto, quando gli onorevoli Camposarcano, Sammartino, Colitto e Sedati presentarono una proposta di legge con la quale si intendeva prorogare di un altro quinquennio il termine previsto dalla disposizione XI.

La Camera dei deputati, nella seduta del 24 ottobre 1952, dopo ampio dibattito, nel quale si ritenne che quel termine potesse essere prorogato con una legge ordinaria, approvò la detta proposta, che venne immediatamente trasmessa al Senato sotto la data del giorno 28 successivo.

La 1^a Commissione del Senato, nella seduta del 19 dicembre 1952, riconobbe la fondatezza della richiesta proroga per rendere valida la transitorietà della norma ribadendo che non era necessaria la procedura speciale prevista per le leggi di natura costituzionale dato che lo scopo era quello di impedire che essa potesse non avere il valore che i Costituenti le avevano attribuito.

Il disegno di legge fu quindi approvato alla unanimità dalla 1^a Commissione che, con relazione del senatore Riccio, ne propose l'approvazione all'Assemblea.

Senonchè, sopravvenuto lo scioglimento anticipato del Senato, la proposta di legge cadde.

Frattanto e precisamente il 10 febbraio 1953 veniva emanata la legge n. 62 il cui articolo 73 dispone: « Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali o i Commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma ».

Detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1953, entrò in vigore il 18 marzo successivo.

E poichè questa venne emanata dopo che, col 31 dicembre 1952, era scaduto il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, si argomentò — come si è pensato tuttavia — che il legislatore, ritenendo ancora valida la detta norma, avesse voluto chiarire il modo come sentire le popo-

lazioni interessate ai fini della formazione delle nuove Regioni.

Se ne è così dedotto che il termine di cinque anni previsto dalla XI Disposizione decorresse dalla data di entrata in vigore della legge n. 62 e cioè dal 18 marzo 1953 andando, quindi, a scadere il 17 marzo 1958.

Nonostante tale nuova legge che parve avesse rivitalizzato per un altro quinquennio la XI Disposizione, il senatore Magliano — in questa seconda legislatura — in data 18 giugno 1954 presentò una nuova proposta di legge avente per titolo e per oggetto la proroga del termine di cui nella detta disposizione della Costituzione.

La 1^a Commissione permanente del Senato — in sede referente — nella seduta del 19 dicembre 1956 discusse tale disegno di legge e, avendo rilevato:

che la situazione formale era divenuta diversa rispetto a quella esistente all'atto della presentazione del disegno di legge degli onorevoli deputati Camposarcano, Colitto ed altri in quanto allora il termine previsto dalla XI Disposizione non era ancora scaduto;

che questo invece non era più in vita al momento della presentazione del disegno di legge del senatore Magliano e che, in conseguenza, non poteva essere prorogato;

che, però, l'articolo 73 della legge n. 62 del 10 febbraio 1953 aveva indirettamente riconosciuto la validità della XI Disposizione, riproiettandola nel tempo per un altro quinquennio e cioè sino al 17 marzo 1958;

che, quindi, rimaneva ancora poco più di un anno per l'espletamento dei non pochi e lunghi adempimenti necessari per la costituzione di una Regione;

che al Molise si doveva tuttavia riconoscere il diritto di costituirsi Regione a sè stante;

ritenne più opportuno anzichè dare, con legge ordinaria, un nuovo termine alla XI Disposizione, riallacciarsi all'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953 pervenendo ad una nuova formulazione sia del titolo che del testo del disegno di legge Magliano: titolo e testo che furono così modificati:

« Termine per adempiere alle formalità prescritte dall'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62:

Articolo unico.

« Agli effetti dell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il termine per adempiere alle formalità richieste da detto articolo per sentire le popolazioni interessate alla costituzione di nuove Regioni è di anni cinque dalla entrata in vigore della presente legge ».

Questo nuovo testo fu discusso ed approvato dalla 1^a Commissione del Senato contro il parere del Governo, il quale sosteneva che non fosse possibile, con una legge ordinaria, prorogare il termine della XI Disposizione, occorrendo invece una legge costituzionale, e sosteneva altresì che, comunque, il nuovo testo non corrispondeva allo scopo benchè la legge 10 febbraio 1953, rifacendosi esplicitamente alla XI Disposizione della Costituzione, avesse dato ad intendere che la norma stessa veniva ritenuta valida.

Il disegno di legge, nel nuovo testo della Commissione, venne discusso in Aula nella seduta del 25 luglio 1957, ed il Governo, premessa la fondatezza della richiesta di proroga del termine di cui alla XI Disposizione e riba-

dendo quanto già aveva sostenuto davanti la Commissione, propose una radicale modifica dell'articolo in discussione riaffermando, nel contempo, la tesi che il disegno di legge medesimo doveva ritenersi di natura costituzionale.

La Commissione e lo stesso presentatore senatore Magliano finirono con l'aderire al pensiero del Governo, e così il Senato approvò, quasi all'unanimità, in prima deliberazione il seguente testo in unico articolo:

« Il termine di cui all'XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963 ».

Trasmessa dal Senato alla Camera dei deputati la proposta fu approvata da quella I Commissione permanente nella seduta del 2 agosto 1957 e indi, dopo breve discussione, da quella Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1957.

Restituito al Senato il disegno di legge, lo stesso è stato ridiscusso dalla 1^a Commissione la quale ve ne propone la seconda approvazione.

BATTAGLIA, *relatore.*

Articolo unico.

Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.